

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali.

(GU n.3 del 18-1-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 381 del 20 dicembre 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della presente legge, si intende:

a) per «intesa» tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;

b) per «istituti e agenzie regionali»: l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agréa)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione);

c) per «enti regionali»: l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);

d) per «Sistema delle amministrazioni regionali»: la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonche' gli enti regionali di cui alla lettera c).».

Art. 2
Inserimento dell'art. 2-bis della legge regionale
n. 43 del 2001

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 43 del 2001 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Tutela della salute dei lavoratori). - 1. La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, ossia il loro completo benessere fisico, mentale e sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il Presidente della Giunta regionale individua il datore di lavoro, ai fini del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra i dirigenti regionali con adeguati poteri decisionali e di spesa.

3. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa:

a) delinea l'assetto organizzativo e gestionale per l'efficace adempimento di tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti regionali;

b) approva, su proposta del dirigente con funzioni di datore di lavoro, piani annuali di azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa la stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali.

4. Gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera c), adottano gli atti necessari per dare applicazione nel loro ordinamento alle disposizioni del presente articolo, compreso quanto previsto al comma 3, lettera b).».

Art. 3
Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale
n. 43 del 2001

1. L'art. 14 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Modalita' di accesso). - 1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:

a) concorso pubblico, anche con le modalita' del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei moli regionali, non superiore al 50 per cento;

b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita';

c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalita' previste dalla legge;

d) mobilita' da altre amministrazioni pubbliche;

e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a), tramite concorso pubblico, avviene previo espletamento:

a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilita', ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003);

b) delle procedure di mobilita' volontaria esterna di cui all'art. 22 della presente legge e dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilita', l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.

5. La Regione e gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera c) possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2016, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.».

Art. 4

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto sancito all'art. 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:

a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali e' necessario il possesso della cittadinanza italiana;

b) le modalita' di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunita' e della parita' di genere, le loro competenze e responsabilita'; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;

c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;

d) i criteri di redazione dei bandi e le modalita' di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;

e) le modalita' per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni.».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente: «2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali.».

Art. 5

Inserimento dell'art. 22-ter della legge regionale n. 43 del 2001

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 43 del 2001 e' inserito il seguente:

«Art. 22-ter (Utilizzo temporaneo di personale). - 1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre pubbliche amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.

2. L'utilizzo temporaneo, che puo' essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell'interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. All'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l'utilizzo temporaneo del personale puo' essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga puo' essere prevista per l'utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonche', previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale).

4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attivita' di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.».

Art. 6

Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001

1. L'art. 49 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Organismi indipendenti di valutazione). - 1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce l'"Organismo indipendente di valutazione", cui spettano:

a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attivita' e delle prestazioni individuali;

b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrita' dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attivita' e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;

c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;

d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.

2. L'Organismo indipendente di valutazione e' composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunita' e di parita' di genere, nonche' dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:

a) le modalita' di individuazione, i requisiti di professionalita' dei componenti, nonche' le incompatibilita' volti a garantire una loro effettiva indipendenza;

b) le indennita' per i componenti, con riferimento a quanto previsto per analoghi organismi;

c) la durata e le modalita' di funzionamento del collegio;

d) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attivita'.

4. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni anche per gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera

c), secondo le modalita' da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L'Organismo puo' esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

5. La Giunta regionale istituisce un «Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale», che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel presente articolo. L'Organismo di cui al presente comma, composto da tre esperti esterni, e' individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3.

6. La costituzione e il funzionamento degli organismi di valutazione di cui al presente articolo non deve comportare aumenti di spesa rispetto al costo sostenuto per analoghi organismi, dal complessivo Sistema delle amministrazioni regionali nell'anno 2012.».

Art. 7

Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 43 del 2001

1. L'art. 52 della legge regionale n. 43 del 2001 e' sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione). - 1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 49, a garanzia della legalita', efficacia ed efficienza dell'attivita' amministrativa.

2. Ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.

3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.

4. La Regione puo' stipulare accordi con gli enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera c), per definire le modalita' della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale puo' svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalita' definiti negli stessi accordi.».

Art. 8

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2012

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione non si applica ai direttori degli istituti e agenzie regionali individuati dall'art. 1, comma 3-bis, lettera b) della legge regionale 26 aprile 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).».

Art. 9

Capacita' assunzionale

1. Nel rispetto dei limiti complessivi fissati per le assunzioni dalla legge statale, la Regione puo' stipulare apposite convenzioni con i propri enti regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001 per assegnare ad essi parte della propria capacita' assunzionale, come annualmente determinata.

2. All'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), in quanto ente di nuova istituzione, e' consentita la capacita' assunzionale necessaria a sostenerne l'adeguata operativita' nei limiti delle disposizioni di cui dall'art. 9, comma 36, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e delle dotazioni organiche, puo' ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, con corrispondente incremento delle risorse stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' del personale non dirigente, proporzionalmente alle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza.

2. Le misure di cui al comma 1 sono decise tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di relazioni sindacali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti regionali indicati all'art. 1, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale n. 43 del 2001.

4. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validita' delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli enti regionali soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e' prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 11

Abrogazioni

1. I commi 1-bis, 3 e 6 dell'art. 15 e gli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge regionale n. 43 del 2001 sono abrogati.

2. L' art. 20 della legge regionale n. 2 del 1997 e' abrogato.

3. L'art. 33 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015. Primo provvedimento generale di variazione) e' abrogato.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2013

ERRANI

(Omissis).